

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2130

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCIOMESSERE, DE CATALDO, MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELLINI, RIPPA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 24 novembre 1980

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla « Loggia P2 » e sui suoi dirigenti

COLLEGHI DEPUTATI! — Sembra proprio che il nostro Paese sia stato funestato negli ultimi tre decenni da un progressivo ed accelerato verificarsi di eventi di natura all'apparenza spesso solo delittuosa o di natura esplicitamente eversiva; e che questi eventi siano spesso stati, alla luce delle risultanze successive, contemporaneamente dei due tipi.

Si potrebbe pensare che ciascuno di questi eventi costituisca un episodio a sé stante e che perciò non sia lecito stabilirne una connessione temporale o oggettiva fra loro. Eppure, per il ricorrere spesso degli stessi nomi o per il verificarsi di eventi delittuosi in qualche modo collegati con gli stessi ambienti o organi dello Stato, tutto lascerebbe pensare che possa trattarsi di un unico mosaico del quale i singoli e particolari eventi non costituiscono altro che i relativi tasselli.

Ciò induce a ritenere indispensabile richiedere la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, che indaghi, senza essere limitata agli eventi di un solo periodo storico, sull'ipotesi del verificarsi di un unico disegno che tanti eventi colleghi fra loro, e nel tempo, e nella loro reciproca interdipendenza funzionale.

Ma perché una Commissione di inchiesta che indaghi sulla cosiddetta « Loggia P2 » ?

Certo, colleghi, sarebbe forse fin troppo facile per qualcuno farsi prendere la mano dalla tentazione di attribuire ad esempio ad un solo gruppo politico e/o economico-finanziario il gravame di costituire la matrice operativa di tanti eventi della storia più o meno recente del nostro Paese.

Ma, la apparente diversità dei gruppi di potere di volta in volta interessati, uni-

tamente al fatto che tanti eventi hanno mostrato il coinvolgimento di troppe e differenti strutture fondamentali dello Stato (Forze armate, Servizi di sicurezza, Magistratura, banche, mondo finanziario, eccetera), ci inducono a ricercare altrove una possibile matrice comune per tutto ciò.

È certo che negli ultimi dieci o quindici anni si è verificato il riproporsi della stessa matrice proprio nella cosiddetta « Loggia P2 » quale organismo in qualche modo unificante, nei suoi intenti di potere e nei nomi dei suoi dirigenti o componenti, di tanti perniciosi accadimenti del nostro Paese.

È perciò chiaro che qui non si vuole, nemmeno in ipotesi, istituire un qualsivoglia processo inquisitorio nei confronti del sodalizio della Massoneria italiana in quanto tale, ma solo nei confronti di quella parte di essa, atipica persino per le regole e la prassi tradizionale dello stesso sodalizio, che sembra averne costituito quasi una deviazione perniciosa e inquinante, o addirittura un potere a sé stante (quasi un « corpo separato ») in sostanziale contrasto con le finalità stesse di una Istituzione.

Qui non si tratta nemmeno di inquisire un solo e determinato corpo dello Stato, quanto piuttosto di poter disporre, con la costituzione di questa Commissione, dell'idoneo strumento per indagare in ogni dove ed a qualsiasi grado e livello; poiché, almeno dal 1966 in poi, sembra proprio che questa cosiddetta « Loggia P2 » si sia perniciosamente estesa in tutti i gangli fondamentali del potere dello Stato italiano.

Della « Loggia P2 » si è detto, senza smentita da parte degli interessati, che abbiano fatto parte le seguenti persone, appartenenti o già appartenenti alle Forze

armate italiane: generale Raffaele Giudice, già Comandante generale della Guardia di finanza; generale Donato Lo Prete, della Guardia di finanza; colonnello Giuseppe Trisolini, della Guardia di finanza; maggiore Antonio De Salvo, dell'Ufficio « I » della Guardia di finanza di Firenze; colonnello Lorenzetti, della Guardia di finanza di Brescia; colonnello Pietro Aquilino, già della Guardia di finanza di Perugia; colonnello Domenico De Toma; generale Giovanni Allavena, dell'ex SIFAR; generale Aloja; generale Fausto Mustò della Guardia di finanza; generale Scibetta, della Guardia di finanza; generale Saverio Malizia; colonnello Nicola Falde, dell'ex SID; generale Vito Miceli, dell'ex SID; colonnello Giuseppe Cianciulli, del Comando dei carabinieri di Perugia; maggiore Gaetano Argento; generale Bruno Ungaro; colonnello Enrico Basignani; colonnello Attilio Coacci; colonnello Francesco Pirolo; generale Duilio Fanali, del Ministero difesa aeronautica; generale Osvaldo Rastelli, di Bologna; colonnello Rocco Mazzei, di Arezzo.

Si assume, inoltre, in molti ambienti che alla cosiddetta « Loggia P2 » siano « iscritte » le seguenti persone, alcune delle quali sono già state inquisite dalle Autorità giudiziarie italiane: dottor Michele Sindona; don Agostino Coppola; dottor Carmelo Spagnuolo; professor Aldo Semerari; signor Camillo Crociani; dottor Adelfino Ruggero; dottor Raffaele Ursini; avvocato De Marchi, genovese, legato alla « Rosa dei venti »; signor Luigi Cavallo; dottor Amitrano, Intendente di finanza; colonnello Amos Spiazzi; signor Giuliano Antonini; signor Sandro Saccucci; generale Gianadelio Maletti.

Ed è per questo che sottoponiamo al vostro esame e voto la proposta di inchiesta parlamentare che qui segue.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare quali sono e sono stati i rapporti intercorsi tra la cosiddetta « Loggia P2 » ed i suoi attuali o passati dirigenti e persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, operanti ufficialmente o clandestinamente, e che in qualsiasi modo influenzano ed hanno influenzato lo svolgimento della vita politica e della vita economica della Repubblica italiana o il corretto funzionamento di uno o più organi dello Stato.

In particolare, la Commissione deve:

1) acquisire agli atti dell'inchiesta copia della vigente « Costituzione » della Massoneria italiana (« Grande Oriente d'Italia », con sede centrale in via Giustiniani 5, Roma) e del Regolamento di applicazione della stessa;

2) acquisire agli atti dell'inchiesta lo elenco delle Logge appartenenti alla predetta Massoneria italiana, accertando i nomi e i recapiti degli attuali dirigenti delle stesse, nonché i recapiti e gli orari delle abituali riunioni di dette Logge;

3) accertare se nel predetto elenco di Logge figura tuttora la cosiddetta « Loggia P2 » (altrimenti chiamata « Loggia Propaganda 2 ») e se il massimo dirigente della stessa sia il signor Licio Gelli; nonché, nel caso che la predetta « Loggia P2 » risulti non far più parte della Massoneria italiana del « Grande Oriente d'Italia » o che della stessa il signor Licio Gelli risulti non essere più il massimo dirigente, accertare da quale data ciò sia avvenuto;

4) accertare se il predetto organismo denominato « Loggia P2 » abbia sempre avuto un completo elenco dei propri membri regolarmente depositato presso la sede centrale del « Grande Oriente d'Italia »

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e a disposizione pertanto di qualsiasi appartenente al sodalizio massonico, qualunque ne fosse la Loggia di appartenenza;

5) accertare le reali finalità, presenti e passate, perseguite dalla cosiddetta « Loggia P2 »;

6) accertare se tra le Logge del « Grande Oriente d'Italia » vi siano o vi siano state altre Logge con finalità analoghe a quelle della cosiddetta « Loggia P2 », facenti ricorso alle stesse modalità di speciale riservatezza estrema, anche interna;

7) accertare se e quali appartenenti alle Forze armate italiane facciano parte o abbiano fatto parte della cosiddetta « Loggia P2 », o di Logge similari;

8) accertare la data di ingresso o di immissione nella cosiddetta « Loggia P2 » delle persone di cui al precedente numero 7), nonché il grado rivestito nelle Forze armate italiane all'epoca di tale ingresso o immissione;

9) accertare se la costituzione di una Loggia « segreta », come la cosiddetta « Loggia P2 », della quale non sarebbero noti né il luogo, né le date, né gli orari delle riunioni, non configuri una aperta violazione dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana;

10) accertare se altre persone fisiche o giuridiche, o gruppi ufficiali o clandestini, o organizzazioni eversive, o appartenenti a servizi segreti italiani o stranieri, intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti con la cosiddetta « Loggia P2 » o con appartenenti alla stessa;

11) accertare se e quali uomini politici (o stretti congiunti degli stessi), che abbiano rivestito o rivestano la carica di Ministro o Sottosegretario, appartengano o abbiano appartenuto alla cosiddetta « Loggia P2 », ed il relativo periodo di appartenenza alla stessa; o, comunque, abbiano intrattenuto rapporti con la predetta « Loggia P2 » o con dirigenti della stessa;

12) accertare, anche indipendentemente dai punti precedenti, quali appoggi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

o favori politici o degli organi dello Stato, abbiano agevolato la carriera finanziaria del signor Licio Gelli;

13) accertare la natura degli eventuali collegamenti che siano esistiti tra il signor Licio Gelli, il generale Vito Miceli, il colonnello Nicola Falde con l'agenzia di stampa « OP » ed il suo direttore, dottor Pecorelli.

ART. 2.

La Commissione di inchiesta è composta da diciannove deputati nominati dal Presidente della Camera in modo che vi siano rappresentate le minoranze e sia quindi osservato il criterio della proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

Oltre i diciannove deputati di cui sopra, fa parte della Commissione un Presidente, nominato dal Presidente della Camera dei deputati.

ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria; essa può avvalersi, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative, già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento.

Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Qualora venga eccepito il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

ART. 4.

I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una o più relazioni di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.